



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 91 del 10/06/2011**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2011, n. 1113

Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente dott. Lorenzo NICASTRO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Alta Professionalità AIA, condotta dal Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti e confermata da Dirigente del Servizio Ecologia, riferisce quanto segue:

Premesso che

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1388 del 19 settembre 2006 ha stabilito, nelle more dello specifico decreto ministeriale, le tariffe che i soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale dovevano versare contestualmente alla presentazione della domanda ai sensi dell'art. 5 comma 2 del d.Lgs. 59/2005, a titolo di acconto per le spese di istruttoria, con il rinvio del pagamento del saldo, se dovuto, alla determinazione delle tariffe da parte dello Stato.

La Legge Regionale 17/07 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" ha stabilito all'Allegato 1 - punto 4 le tariffe stralcio per le istruttorie di Autorizzazione Integrata Ambientale.

La Legge Regionale 19/2010 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio triennale 2011-2013 della Regione Puglia" all'art. 35 recita "il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2006, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale) va inteso nel senso che la delega disposta in favore delle Province con decorrenza 1° luglio 2007 concerne l'istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali richieste a decorrere da tale data, mentre restano di competenza della Regione il rinnovo, il riesame e l'aggiornamento delle autorizzazioni integrate ambientali conseguenti a istanze formulate fino al 30 giugno 2007".

Il D.Lgs. 152/06 e smi (in continuità con quanto stabilito nell'abrogato D.Lgs. 59/05), all'articolo 33 comma 3bis, prevede che "Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli previsti dall'articolo 29-decies, sono a carico del gestore".

Lo stesso D.Lgs. 152/06 e smi indica, quale riferimento per la determinazione delle tariffe, il DM 24 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 22 settembre 2008 (di seguito denominato Decreto Tariffe) nelle more dell'emanazione di altri decreti ministeriali.

Il Decreto Tariffe, all'articolo 1 (campo di applicazione) stabilisce quanto segue:

"1. Il presente decreto disciplina le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare ai procedimenti previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (nel seguito indicato come decreto legislativo n.

59/05) in relazione:

- a) alla istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell'autorità competente delle attività previste dagli articoli 5, 7 e 8, del decreto legislativo n. 59/05, per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale relativa ad impianti nuovi o ad impianti esistenti, comprese le eventuali attività di aggiornamento dell'autorizzazione previste dall'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, successiva alla conclusione del procedimento di rilascio di autorizzazione integrata ambientale;
- b) alla istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell'autorità competente delle attività previste dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 59/05 per il rinnovo periodico dell'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata;
- c) alla istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell'autorità competente delle attività previste dagli articoli 7 e 8, del decreto legislativo n. 59/05, in caso di nuovo rilascio di autorizzazione integrata ambientale a seguito di modifica sostanziale ovvero in caso di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata, richiesto ai sensi dell'articolo 9, comma 4 dello stesso decreto, che dia luogo a modifiche sostanziali dell'impianto;
- d) alla istruttoria necessaria all'aggiornamento, ai sensi all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 59/05, dell'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata in caso di modifica non sostanziale ovvero in caso di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata, richiesto ai sensi dell'articolo 9, comma 4 dello stesso decreto, che dia luogo solamente a modifiche non sostanziali dell'impianto;
- e) ai controlli di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 59/05, così come programmati nel piano di monitoraggio e controllo che costituisce parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del medesimo decreto legislativo;
- f) ai controlli già programmati nei piani di monitoraggio e controllo, che costituiscono parte integrante delle autorizzazioni integrate ambientali già rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 59/05.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le ispezioni straordinarie, di cui all'articolo 11, comma 4 del decreto legislativo 59/05, non programmate nell'autorizzazione integrata ambientale.

3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 59/05.”

Inoltre il Decreto Tariffe recita all'art. 9, comma 4:

“Nel rispetto dei principi del presente decreto, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono adeguare e integrare le tariffe di cui al presente decreto da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del D.Lgs. 59/05.”

Considerato che

le tariffe stabilite dal Decreto Ministeriale 24/04/2008 citato sono state calcolate assumendo come riferimento per le istruttorie, i costi unitari del personale dipendente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare e per i controlli, quelli massimi riportati nei tariffari pubblici delle Agenzie per l'Ambiente;

Sentite le Province e l'Arpa Puglia nell'ambito degli incontri svolti in data 3 dicembre 2010, 28 dicembre 2010 e 2 marzo 2011.

Ritenuto di provvedere ad integrare la DGR n. 1388 del 19 settembre 2006 nella parte relativa alla quantificazione del saldo che i Gestori devono versare all'Autorità Competente per il pagamento delle tariffe di istruttoria AIA.

Si ritiene necessario, mediante il presente provvedimento con allegato documento “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di aia regionale e provinciale ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del d.lgs. 152/06 e smi”, adeguare le tariffe AIA a dimensionamenti consistenti con il servizio effettivamente reso nei procedimenti istruttori volti al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, sia per impianti esistenti sia per impianti nuovi, nonché esplicitare i significati tecnici delle varie voci che compongono la tariffa anche al fine di evitare incertezze interpretative e consentire l’agevole calcolo di determinazione dei compensi che il Gestore deve versare in favore dell’Autorità Competente.

#### COPERTURA FINANZIARIA CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrate che di spesa e dalla stessa non deriva onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all’art. 44 -comma 4 lettera e della L.R. 7/2004.

#### LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;

vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ecologia;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- di adeguare ed integrare, per le motivazioni espresse in narrativa e fatte salve eventuali ulteriori modifiche anche per effetto dell’entrata in vigore di nuovi riferimenti normativi nazionali di settore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del decreto Ministeriale 24 aprile 2008 le tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di procedimenti autorizzativi di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei relativi controlli secondo quanto indicato nell’Allegato “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di aia regionale e provinciale ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del d.lgs. 152/06 e smi”;

- di approvare l’allegato “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di AIA regionale e provinciale ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del d.lgs. 152/06 e smi”;

- di stabilire altresì che l’acconto già versato dai Gestori debba essere detratto dall’importo della tariffa istruttoria così come determinata dall’applicazione dei criteri dell’Allegato “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di aia regionale e provinciale ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del d.lgs. 152/06 e smi”;

- di considerare pienamente applicabile il DM 24/04/2008 in tutte le parti non oggetto di adeguamento ed integrazione con il presente provvedimento;

- di trasmettere a cura del Servizio Ecologia copia del presente atto alle province quali autorità competenti, secondo il criterio temporale dell'articolo 35 della L.R. 19/2010, e all'ARPA Puglia in qualità di Autorità di Controllo;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola